



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. **1008** del **17 DIC. 2015**

Il Direttore Generale, Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa Governo Clinico, Programmazione sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione, del Responsabile della Struttura Semplice Governo Clinico delle Attività Ambulatoriali e del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: rinnovo contratti per l'acquisizione di prestazioni di fisiochinesiterapia da strutture accreditate e convenzionate. Periodo 1/1/2016 - 31/12/2016

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: importo netto € 72.195,00

di cui a carico dell'esercizio 2016: € 72.195,00

Aut. 2016/11/2 - C.E. 135045021

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;

ATTESO che qualora l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sia effettuato da soggetti accreditati, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", per assicurare ai propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività di strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale;

DATO ATTO INOLTRE che l'Azienda, con appositi contratti, in scadenza il 31/12/2015, ha acquistato volumi predeterminati di prestazioni specialistiche di terapia fisica da alcune strutture accreditate aventi sede nella provincia della Spezia;

CONSIDERATO che le prestazioni di terapia fisica vengono prenotate unicamente dagli specialisti ambulatoriali fisiatri attraverso il sistema ISES e sono effettuate sulla base delle agende fornite dalle strutture accreditate in base ai loro orari e alle prestazioni determinate (50% terapia manuale, 50 % terapia fisica);

PRESO ATTO che nel definire l'offerta delle prestazioni di terapia manuale per l'anno 2016 e per contenere i tempi di attesa, secondo le direttive contenute nelle D.G.R. n. 133 e n. 1235 del 2007 della Regione Liguria, sono stati rideterminati sia i volumi massimi di prestazioni di terapia manuale da acquistare che i budget di spesa per l'anno 2016;

ATTESO che al fine di rendere disponibili risorse professionali di terapisti della riabilitazione per la riabilitazione delle pazienti mastectomizzate seguite dall'ambulatorio di senologia (all'interno della Struttura funzionale breast unit) e di prendere in carico parte degli accessi domiciliari effettuati dall'AIMS, il Responsabile della Struttura Semplice Riabilitazione ha ritenuto necessario liberare alcune disponibilità ambulatoriali (circa il 30%) sottraendole a quelle destinate all'erogazione di prestazioni a favore di pazienti INAIL;

DATO ATTO che, su indicazione del Direttore Sanitario, tali utenti devono essere trattati presso le strutture convenzionate, sia perchè sono le uniche a cui è concesso erogare, a seguito di delibera regionale, prestazioni LIA in convenzione con l'INAIL, sia al fine di garantire la continuità della presa in carico del paziente il cui piano riabilitativo può prevedere prestazioni LIA e/o LEA;

RITENUTO pertanto necessario procedere al rinnovo delle convenzioni in scadenza sottoscritte con le due strutture convenzionate aventi sede in provincia e di acquistare nell'anno 2016 i seguenti volumi di attività specialistica di fisiochinesiterapia:

a) dalla Struttura di Riabilitazione BELVEDERE di Lerici:

il numero massimo di 5.420 prestazioni di fisiochinesiterapia, corrispondenti ad un valore economico lordo di circa € 19.350,00 e netto di € 16.035,00, e prestazioni INAIL pari a € 12.732,83;

- b) dalla Struttura di Riabilitazione Prof. Torquato CAVALLINI della Spezia:
il numero massimo di 10.380 prestazioni di fisiochinesiterapia, corrispondenti ad un valore economico lordo di circa € 37.050,00 e netto di € 30.694,00, e prestazioni INAIL pari a € 12.732,83;

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 750 del 13.06.2014;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di acquistare nell'anno 2016 i seguenti volumi di attività specialistiche di fisiochinesiterapia:
 - a) dalla Struttura di Riabilitazione BELVEDERE di Lerici:
il numero massimo di 5.420 prestazioni di fisiochinesiterapia, corrispondenti ad un valore economico lordo di circa € 19.350,00 e netto di € 16.035,00, e prestazioni INAIL pari a € 12.732,83;
 - b) dalla Struttura di Riabilitazione Prof. Torquato CAVALLINI della Spezia:
il numero massimo di 10.380 prestazioni di fisiochinesiterapia, corrispondenti ad un valore economico lordo di circa € 37.050,00 e netto di € 30.694,00, e prestazioni INAIL pari a € 12.732,83;
- 3) di approvare e sottoscrivere con le Strutture di cui al precedente punto 2 i contratti allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, aventi validità annuale a decorrere dall'1/1/2016, per la fornitura di attività specialistiche di fisiochinesiterapia;
- 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della mas-

sima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

I PROPONENTI

Il Direttore della Struttura Complessa
Governo Clinico, Programmazione
sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di
Gestione
(Dottor Ermanno PASERO)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

Il Responsabile della Struttura Semplice
Governo Clinico delle Attività Ambulatoriali
(Dottor Palamede COLOTTO)

Il Direttore della Struttura Complessa URP
e Attività Ospedale - Territorio
(Dottorssa Laura PIERAZZINI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottorssa Renata CANINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Andrea CONTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Gianfranco CONZI)

Estensore del provvedimento: dott.ssa Paola Ardigò

Delibera n. 1008 del 17 DIC. 2015 composta di n. 4 pagine e n. 2 allegati

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E L'AMBULATORIO DI FISIOCHINESITERAPIA PROF. TORQUATO CAVALLINI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 "Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata Ambulatorio di Fisiokinesiterapia Prof. Torquato Cavallini sito in via F. Sforza, 19, di proprietà di Gregorio Piera & C. s.a.s., d'ora in avanti denominata soltanto Struttura, (CF e Partita IVA 01028260113) nella persona del suo legale rappresentante Gregorio Piera nata a La Spezia il 10 agosto 1924;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/99, l'Ambulatorio di Fisiokinesiterapia Prof. Torquato Cavallini risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 131 del 15/2/2013;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda acquista dalla Struttura il numero massimo di 10.380 prestazioni di fisiokinesiterapia per l'anno 2016, così come previste dai LEA, dove la "terapia fisica deve essere complementare e contestuale a un ciclo di terapia manuale", corrispondenti ad un valore economico lordo di circa € 37.050,00 e netto di € 30.694,00, e prestazioni INAIL pari a € 12.732,83.

ART. 2 REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda riconoscerà alla Struttura la corrispondente tariffa indicata nel Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al D.M. 18/10/2012 e s.m.i., così come indicato nelle D.G.R. 957 del 30/07/2013 e 1041 del 28/09/2015, dedotto lo sconto concordato del 5%. Il fatturato netto annuo che L'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa; le prestazioni INAIL sono esenti dal ticket sanitario.

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di terapia fisica saranno prenotate unicamente dagli specialisti ambulatoriali fisiatri attraverso il sistema ISES; le prenotazioni verranno effettuate sulla base delle agende fornite dalle strutture accreditate in base ai loro orari e alle prestazioni determinate (50% terapia manuale, 50 % terapia fisica). Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4 DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.

L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora. Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, dedotto lo sconto concordato del 5%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.

La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.

Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7 (PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del

segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8 RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9 FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10 DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11 NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AMBULATORIO
PROF. TORQUATO CAVALLINI
Piera GREGORIO

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E LA STRUTTURA RESIDENCE BELVEDERE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 "Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata Residence Belvedere sita in San Terenzo di Lerici (SP), Via Mantegazza, n. 24, di seguito denominata soltanto Struttura, di proprietà della Società Immobiliare S.a.S. di Milano di Fontanella Luciano & C via Biraghi n. 9 (MI) P.I. 06220650151, nella persona del suo rappresentante legale Geom. Luciano Fontanella nato a Rottofreno (PC) il 20/07/1935

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/99, la struttura Belvedere risulta regolarmente accreditata con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1130 del 12/09/2014;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura il numero massimo di 5.420 prestazioni di fisiochinesiterapia per l'anno 2016, così come previste dai LEA, dove la "terapia fisica deve essere complementare e contestuale a un ciclo di terapia manuale", corrispondenti ad un valore economico lordo di circa € 19.350,00 e netto di € 16.035,00, e prestazioni INAIL pari a € 12.732,83.

ART. 2 REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda riconoscerà alla Struttura la corrispondente tariffa indicata nel Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al D.M. 18/10/2012 e s.m.i., così come indicato nelle D.G.R. 957 del 30/07/2013 e 1041 del 28/09/2015, dedotto lo sconto concordato del 5%. Il fatturato netto annuo che L'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa; le prestazioni INAIL sono esenti dal ticket sanitario.

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di terapia fisica saranno prenotate unicamente dagli specialisti ambulatoriali fisiatristi attraverso il sistema ISES; le prenotazioni verranno effettuate sulla base delle agende fornite dalle strutture accreditate in base ai loro orari e alle prestazioni determinate (50% terapia manuale, 50 % terapia fisica). Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4 DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.

L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora. Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it.

Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, dedotto lo sconto concordato del 5%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.

La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.

Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7 (PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del

segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8 RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9 FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10 DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11 NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL RESIDENCE BELVEDERE
Geom. Luciano FONTANELLA